

FAQ

BUONO SERVIZI AL LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA'

D.G.R. n. 15-4165 del 07/11/2016 “Direttiva Pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale disabili”

D.D. n. 244 del 05/04/2017” “Bando regionale finalizzato all’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone con disabilità”

D.D. n. 730 del 1/08/2017 “Approvazione elenco dei soggetti attuatori ammessi e non ammessi e relative sedi”

Aggiornate al 28/02/2018

PRESA IN CARICO E REQUISITI

QUALI SONO I REQUISITI E I DOCUMENTI RICHIESTI PER ACCEDERE AL PERCORSO?

Come previsto da bando le persone devono

1. essere iscritte alle liste del collocamento mirato (l.68/1999) presso il CPI di competenza della Regione Piemonte;
2. essere disoccupate ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.;
3. non essere in altre iniziative attivate dalla programmazione regionale a sostegno del lavoro fatta eccezione per il SIA;
4. possedere il Verbale di accertamento dell’invalidità civile della Commissione Medica e il Documento della diagnosi funzionale.

QUANDO SI DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO?

I requisiti dei destinatari devono sussistere ed essere verificati al momento della presa in carico nei percorsi finanziati che corrisponde all’apertura del primo Piano di Azione Individuale sul Sistema informativo Lavoro (SILP).

QUALI SONO I CRITERI RELATIVI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER PRENDERE IN CARICO UN LAVORATORE?

Il lavoratore deve essere preso in carico dagli operatori abilitati ad operare sul Bando nell’ambito territoriale nel quale si trova il CPI a cui il lavoratore è iscritto.

Esempio: un lavoratore iscritto al CPI di Chivasso può accedere a qualsiasi sportello abilitato nell’ambito di Torino. Non può accedere invece ad uno sportello che si trova nell’ambito di Cuneo.

POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI PERSONE STRANIERE?

Sì, se in possesso di permessi rilasciati dall’autorità pubblica competente che attestino il loro regolare soggiorno sul territorio italiano e ovviamente risultino iscritti al collocamento mirato e disoccupati.

POSSONO ACCEDERE I DISABILI UNDER 30 ANNI?

Sì, come per tutti gli utenti vale la condizione che non abbiano un Piano di Azione Individuale sul Sistema informativo Lavoro (SILP) attualmente aperto su altre iniziative.

POSSONO ACCEDERE PERSONE INSERITE IN ALTRI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA?

No, in caso di Piani di Azione Individuale sul Sistema informativo Lavoro (SILP) aperti in ambito di altri progetti finanziati con risorse FSE (POR e PON) e risorse regionali che finanzino la stessa tipologia di servizi e abbiano le stesse finalità, come percorsi di orientamento professionale, accompagnamento in impresa in tirocinio e lavoro, tutoraggio dell'inserimento.

POSSONO ACCEDERE PERSONE CHE STANNO SVOLGENDO ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE?

No.

POSSONO ACCEDERE I PERCETTORI DI SOSTEGNO DI INCLUSIONE ATTIVA (SIA)?

Sì.

QUANDO E' NECESSARIA UNA SECONDA PRESA IN CARICO?

Quando, trascorsi 3 mesi dall'apertura del primo PAI, non ci sia stato alcun inserimento in tirocinio o al lavoro. La seconda presa in carico può essere fatta presso lo stesso o altro Operatore e verrà riconosciuta solo se il risultato verrà ottenuto (tirocinio o lavoro).

QUANDO DEVE ESSERE POSSEDUTO IL REQUISITO DI DISOCCUPATO?

Nel bando è previsto che i partecipanti siano disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 al momento della presa in carico. Se successivamente la condizione di disoccupazione è perduta a causa di un inserimento lavorativo breve (< 6 mesi), la persona può continuare il percorso (vedere la circolare 34 del 23/12/2015 par. 1.) compatibilmente con il rapporto di lavoro (es. orario part time); in caso di incompatibilità, i 3 mesi di validità del PAI sono sospesi in modo che il lavoratore possa riprendere il percorso alla fine del rapporto di lavoro breve.

CASE MANAGER

I CM POSSONO SVOLGERE ATTIVITA' FINANZIATE IN SEDI DIVERSE DA QUELLE AMMESSE AD OPERARE SUL BANDO?

No, il case manager può svolgere le attività unicamente presso le sedi ammesse ed a lui assegnate, presenti nell'Elenco dei Soggetti attuatori approvato dalla Regione.

TIROCINI E INSERIMENTI AL LAVORO

IL TUTORAGGIO TIROCINIO E LAVORO SONO ALTERNATIVI E REALIZZABILI SU UN SOLO AVVIAMENTO IN IMPRESA?

Per la cumulabilità delle ore di tutoraggio per inserimenti in tirocinio e al lavoro dello stesso utente si rimanda alle "disposizioni per l'attivazione dei tirocini e per il rimborso delle

relative indennità” al punto 1.2. Si specifica che non è previsto tutoraggio per rapporti di durata inferiore ai 6 mesi (sia tirocini sia inserimenti lavorativi).

PER QUALI ATTIVITA' E' PREVISTO IL BACK OFFICE?

Solo per le attività di tutoraggio è prevista la possibilità di svolgere fino al 50% delle ore erogate in back office.

SONO AMMESSI A FINANZIAMENTO TIROCINI FUORI DAL TERRITORIO PIEMONTESE?

No, i tirocini per essere ammessi a finanziamento devono svolgersi in sedi delle imprese situate nel territorio piemontese. E' possibile attivare tirocini in altre Regioni, ma non saranno finanziati dal presente bando.

SONO AMMESSI A FINANZIAMENTO INSERIMENTI AL LAVORO FUORI DAL TERRITORIO PIEMONTESE?

Sì, sia in un Paese estero che in altre Regioni italiane; si specifica però che nel caso di inserimento all'estero è ammissibile unicamente il servizio a risultato per contratto pari o superiori a 6 mesi, non è quindi ammessa la somma di contratti. Nel caso di inserimento all'estero l'Operatore deve tenere copia del contratto e della documentazione attestante l'assunzione nel Paese di riferimento (procedura analoga alla comunicazione obbligatoria in Italia).

E' POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI PRESSO ENTI PUBBLICI?

Sì, sono ammessi a finanziamento il servizio di tutoraggio ed il rimborso dell'indennità.

NEL CASO DI SOMMA DI CONTRATTI PER L'OTTENIMENTO DEL SERVIZIO A RISULTATO A6, SONO AMMISSIBILI LE PROROGHE/RINNOVI DI CONTRATTI PRESSO IMPRESE DIFFERENTI?

No, i contratti oggetto di conteggio nella somma per raggiungere i 6 mesi di lavoro devono essere attivati dalla stessa impresa, da comunicazione obbligatoria.

Si specifica inoltre che il PAI tutoraggio lavoro è attivabile solo per contratti di durata ≥ 6 mesi, quindi, in caso di proroga (ad es. 3 mesi + 3 mesi) è attivabile dalla sottoscrizione della proroga che fa raggiungere il 6° mese.

QUANDO VA UTILIZZATA LA DGR 42/2014 PER L'INSERIMENTO IN TIROCINIO?

Il soggetto disabile sarà inserito in tirocinio ai sensi della DGR 42 solo nel caso in cui un servizio pubblico istituzionalmente competente (es. ASL, Dipartimenti di Salute Mentale ecc.) esprima la necessità, attraverso un progetto personalizzato, di un tirocinio di inclusione sociale. In mancanza di questo requisito dovrà essere attivato un tirocinio per disabili ai sensi della DGR 74/2013 sia nel caso in cui il tirocinio sospenda l'obbligo L.68/99 (e quindi venga attivato all'interno di una convenzione art.11), sia in caso contrario.

IL CPI PUÒ ESSERE RITENUTO IL SOGGETTO PUBBLICO ISTITUZIONALMENTE COMPETENTE AI SENSI DELLA DGR 42/2014?

Assolutamente no: il Centro per l'impiego non è istituzionalmente competente a svolgere servizi di carattere sociale e/o sanitario/riabilitativo ai sensi della DGR 42/2014.

COME E' CALCOLATA L'INDENNITA' DI TIROCINIO?

Si rimanda a quanto previsto nelle disposizioni per l'attivazione dei tirocini al paragrafo 1.1 specificando che:

- in caso di tirocinio ai sensi della DGR 42/2014 **va inserito nel PAI -TIROCINIO** il numero di ore effettivamente previsto;
- in caso di tirocinio ai sensi della DGR 74/2013 **va inserito nel PAI -TIROCINIO** il numero di ore che garantisce un rimborso coerente con l'indennità mensile prevista dalla DGR stessa:
 - tirocinio di 3 mesi
 - full time: **529** ore;
 - part time fino a 20 ore settimanali: **265** ore;
 - part time tra le 20 e la 40 ore: si applica la seguente proporzione
 $529 : 40 = x : \text{ore previste}$
*Es. 35 ore -> $529:40=x:35 \rightarrow x=(529*35)/40=463$ ore*
 - tirocinio di 6 mesi
 - full time: **1.058** ore;
 - part time fino a 20 ore settimanali: **529** ore;
 - part time tra le 20 e la 40 ore: si applica la seguente proporzione
 $1.058 : 40 = x : \text{ore previste}$
*Es. 35 ore -> $1.058:40=x:35 \rightarrow x=(1.058*35)/40=926$ ore*

Il rimborso avverrà in base alle ore **effettivamente** lavorate al netto delle assenze: riprendendo l'ultimo esempio, su 926 ore inserite nel PAI – TIROCINIO, se sono state fatte 26 ore di assenza, saranno rimborsate all'azienda 900 ore all'importo di 3,40 €/ora.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Si precisa che l'attivazione di un tirocinio è equiparabile ad un qualsiasi altro inserimento lavorativo e di conseguenza richiede il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Per quanto concerne quanto previsto al paragrafo 2.1 delle disposizioni per l'attivazione dei tirocini laddove si prevede l'obbligo di acquisire il parere del medico del lavoro in merito alla compatibilità delle mansioni previste con la patologia e le residue capacità lavorative del disabile, si specifica che esso è necessario solo se il tirocinante svolge mansioni per le quali il DVR prevede sorveglianza sanitaria.

RENDICONTAZIONE

E' NECESSARIO RINNOVARE I REGISTRI AD OGNI QUADRIMESTRE DI RENDICONTAZIONE?

Sì e si precisa che le scadenze rendicontative saranno:

1. per i PAI chiusi entro il 31/1/2018 -> 20/2/2018
2. per i PAI chiusi entro il 31/5/2018 -> 20/6/2018
3. per i PAI chiusi entro il 30/9/2018 -> 20/10/2018
4. chiusura finale successiva al 31/12/2018 (data ultima per la chiusura dei PAI)